

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

### 52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1990

---

**Presidenza del Presidente MORA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disciplina della riproduzione animale»  
(2292)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3 4 e *passim*  
CASADEI LUCCHI (PCI) ..... 5  
CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* ..... 3, 4, 5 e *passim*  
MICOLINI (DC), *relatore alla Commissione* ..3, 4, 5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Disciplina della riproduzione animale» (2292)**

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina della riproduzione animale».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 5 luglio. Ricordo che nella precedente seduta sono stati approvati gli articoli da 1 a 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

#### Art. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per la inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

Su questo articolo è stato presentato dai senatori Cascia, Casadei Lucchi e Scivoletto il seguente emendamento:

*All'articolo 8, comma 1, dopo le parole «Ministro della sanità», aggiungere le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

Su tale emendamento è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Anche la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole condizionato.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 8, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

### CAPO III

### SANZIONI

#### Art. 9.

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di lire 2.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 100.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento della somma di lire 400.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 40.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di lire 200.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 20.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di lire 4.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 200.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la

distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

3. Per le infrazioni alle norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, di cui all'articolo 8, si applicano le sanzioni amministrative nello stesso regolamento indicate da lire 2.000.000 fino ad un massimo di lire 10.000.000.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 9. Tale emendamento viene incontro al suggerimento della Commissione giustizia che aveva per l'appunto invitato la nostra Commissione a sopprimere il terzo comma dell'articolo 9.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come lei ha giustamente sottolineato, ho presentato questo emendamento proprio per venire incontro al parere della Commissione giustizia, che è un parere vincolante, anche se permane qualche preoccupazione.

Ritengo tuttavia che diverse questioni potranno essere risolte da una tempestiva emanazione del regolamento, per cui sono previsti 18 mesi.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 9, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

#### Art. 10.

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Direzione generale della produzione agricola.

**È approvato.**

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere un articolo 11-*bis*, dopo l'articolo 11 del disegno di legge, del seguente tenore:

«Art. 11-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:

“Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

*a)* da veterinari iscritti all'albo professionale;

*b)* da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purchè convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme”».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento al nostro esame è necessario perchè l'interpretazione che alcuni pretori di periferia hanno dato sull'utilizzo dei fecondatori laici ha messo in difficoltà questa tecnica che viene usata dai nostri allevatori con corsi specializzati. Questo meccanismo è utilizzato a livello internazionale, e noi non facciamo che dare tarda attuazione ad una pratica assai diffusa.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con quanto ha detto il relatore; il suo emendamento colma una lacuna presente nel disegno di legge al nostro esame che non fa alcun cenno alla questione dei fecondatori laici.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere un articolo 11-*bis*, dopo l'articolo 11, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e con il regolamento ministeriale di esecuzione di cui all'articolo 8.

Il relatore ha presentato una proposta di soppressione dell'articolo 12, anche in questo caso per recepire le osservazioni della Commissione giustizia la quale ha ritenuto superflua la precisazione che sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 12.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'allegato previsto all'articolo 2 è stato già approvato unitamente all'articolo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOLESSA MARISA NUDDA